



ISTITUTO OMNICOMPREENSIVO STATALE "B.MIRAGLIA"

Via Vigna del Principe

88816 STRONGOLI (KR)

tel. 0962/818345 - cod. fisc. 81005470794 - cod. mecc. KRIC80900B

e-mail: kric80900b@istruzione.it - pec: kric80900b@pec.istruzione.it

sito web: www.iostrongolikr.edu.it

Al personale della scuola a tempo determinato

Al DSGA

Albo/Sito

OGGETTO: Ferie docenti con contratti a tempo determinato A.S. 2025/2026.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il CCNL 2019/21 art. 35;

Vista I a legge 24 dicembre 2012 n. 228 all'art. 1, comma 54, che ha previsto, per il personale docente, la fruizione delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli Esami di Stato e alle altre attività valutative, salva la facoltà di fruire di 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi dell'anno.

Vista l'ordinanza della Corte di cassazione n. 16715 del 2024

INFORMA

il personale docente a tempo determinato che i giorni di ferie sono fruiti durante i giorni di sospensione dell'attività didattica previsti dal calendario scolastico e, in particolare, nel periodo successivo al termine dell'anno scolastico e sino alla scadenza dell'incarico di docenza temporaneo, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva.

INVITA

i docenti interessati a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie maturati e maturandi, ad **esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative**, durante i periodi di sospensione delle lezioni (Natale, Pasqua, carnevale, ponti ...) o anche nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno.

Per tutti i docenti è possibile quindi fruire delle ferie maturate:

- dal **1° settembre** alla data fissata dal calendario regionale per l'inizio delle lezioni esclusi i giorni destinati alle attività funzionali all'insegnamento sulla base del piano delle attività deliberato;

- durante le **vacanze natalizie e pasquali**;

- in tutti i giorni di **sospensione delle attività didattiche** deliberati dal Consiglio di Istituto;

- dal giorno dopo il **termine delle lezioni fino al 30 giugno** esclusi i giorni destinati agli scrutini, agli esami o alle attività funzionali all'insegnamento sulla base del piano delle attività deliberato;

- dal **1° luglio al 31 agosto** per i docenti con contratto annuale (31/8) o per chi è assunto a tempo indeterminato.

Si ricorda che le ferie sono proporzionali al servizio prestato e dovranno essere fruite nei periodi di sospensione delle attività didattiche. Sarà possibile chiedere e verificare in segreteria - Ufficio del personale - il calcolo delle ferie maturate (numero di giorni di ferie spettanti). Ciò in quanto la norma vigente in materia prevede l'obbligatoria fruizione delle ferie da parte dei dipendenti pubblici e vieta ogni forma di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per il caso di mancato godimento delle stesse. Si precisa che, in caso di mancata richiesta di ferie, viene meno il diritto alle ferie e alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Marina AGOSTINO

Firmato digitalmente da MARINA AGOSTINO